

Il COVID non blocca gli **ISA**: periodo di imposta 2020 tra esclusioni e regime premiale

Deduzione ACE in presenza di ritenute e crediti di imposta

Dubbi sull'esimente dell'attività economica effettiva nel regime **dividendi black list**

Esercizio dell'opzione per il **consolidato**

IVA: una riforma già da riformare!

Decreto Sostegni bis:

- **nota di variazione IVA** all'apertura della procedura concorsuale
- **cartelle di pagamento** tra proroga delle sospensioni e carenze di riordino sistematico

Aggio di riscossione alla prova della riforma della riscossione

Per un **giudice tributario** togato a tempo pieno: se non ora quando?

Presupposti per l'applicazione del **regime CFC** dopo il Decreto ATAD

Giurisprudenza tributaria

SCARICA
GRATIS LA APP



edicola professionale

Non basta la delega ad operare su un conto corrente di terzi per procedere alla confisca dello stesso (CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Andreazza, Est. Macrì - Sent. n. 24666 del 23 marzo 2021, dep. il 24 giugno 2021) di Ciro Santoriello	3080
IRAP e autonoma organizzazione: sempre possibile il ripensamento del contribuente (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Crucitti - Ord. n. 18581 del 24 marzo 2021, dep. il 30 giugno 2021) di Antonio Borghetti	3083
I compensi corrisposti dalla S.r.l. ai soci lavoratori possono "bloccare" l'accertamento da antieconomicità (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bruschetta, Est. Saija - Ord. n. 19753 dell'11 marzo 2021, dep. il 12 luglio 2021) di Alessandro Borgoglio	3086
Clausole statutarie rilevanti ai fini delle agevolazioni per le associazioni dilettantistiche (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma, Sez. VI, Pres. Taddei, Est. Galeota - Sent. n. 3160 del 24 maggio 2021, dep. il 22 giugno 2021) di Antonino Russo	3090
Rassegna della settimana a cura di Alessandro Borgoglio	3094

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 15447 del 12.05.2021, dep. il 3.06.2021 (Sez. VI civ.-T) (Ord.)	3072
n. 17631 del 6.04.2021, dep. il 21.06.2021 (Sez. trib.) (Ord.)	3076
n. 24666 del 23.03.2021, dep. il 24.06.2021 (Sez. III pen.)	3080
n. 18581 del 24.03.2021, dep. il 30.06.2021 (Sez. trib.) (Ord.)	3083
n. 19753 dell'11.03.2021, dep. il 12.07.2021 (Sez. trib.) (Ord.)	3086

Commissioni tributarie

Roma, n. 3160 del 24.05.2021, dep. il 22.06.2021 (Sez. VI)	3090
------------------------------------------------------------------	-------------

IRAP e autonoma organizzazione: sempre possibile il ripensamento del contribuente

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Crucitti - Ord. n. 18581 del 24 marzo 2021, dep. il 30 giugno 2021)

IRAP - Presupposto - Autonoma organizzazione - Presentazione della dichiarazione dei redditi - Indicazione di soggettività passiva IRAP - Omesso versamento - Cartella di pagamento - Legittimità - Impugnazione - Dimostrazione in sede contenziosa della errata compilazione della dichiarazione - Ammissibilità - Prova a carico del contribuente - Sussistenza

Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione fiscale, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente. Al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente e, ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione).

(Oggetto della controversia: cartella di pagamento IRAP, anno 2006)

Fatto

Rilevato che:

nella controversia originata dalla impugnazione da parte di M.A., di professione avvocato, della cartella con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell'IRAP non versata per l'annualità di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni, la Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso, annullava la cartella ritenendo che, dalla documentazione prodotta, non emergesse la sussistenza di organizzazione nello svolgimento dell'attività professionale.

La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale riteneva che la cartella di pagamento, siccome emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.

Avverso la sentenza M.A. ha proposto ricorso, su tre motivi.

L'Agenzia delle entrate, ritualmente e tempestivamente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

Considerato che:

1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che il contribuente non potesse impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito giacché esso contribuente aveva impugnato non la cartella, ma l'iscrizione a ruolo indicata nella stessa, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato: violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 - si deduce l'*extrapetita* in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, laddove tale inammissibilità non era stata eccepita dall'Ufficio finanziario.

3. Infine, con il terzo motivo, si deduce l'errata applicazione della Legge n. 662 del 1996, art. 3, commi 142 e 144, ribadendosi l'insussistenza del presupposto impositivo e, quindi, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo rispetto ai quali il contribuente non aveva altro mezzo di impugnazione se non il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

4. Rigettato il secondo motivo, in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo può essere sempre rilevata dal giudice di merito, anche in assenza di eccezione di parte, la prima censura è fondata, con assorbimento